



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 57 – 17 NOVEMBRE 2025

Riunione del 10 Novembre 2025

41.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **A.S.D. Volley Clodia Femminile**, in persona del Presidente p.t.
- **Sig. Pavan Gabriele**, nella qualità di Presidente dell'A.S.D. Volley Clodia Femminile

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

- ***A.S.D. Volley Clodia Femminile (cod. 06.027.0155) in persona del suo Presidente signor Sig. Pavan Gabriele per la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per non aver il sodalizio ASD Volley Clodia Femminile, dopo il tesseramento dell'atleta Scafidi Annalaura per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) in favore del sodalizio l'A.S.D. Pool Volley a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta Scafidi Annalaura dal vincolo tesserativo dal sodalizio A.S.D. Pool Volley nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 29 luglio 2025 ritualmente notificato;***
- ***il Sig. Pavan Gabriele, n. q. di Presidente dell'A.S.D. Volley Clodia Femminile (cod. 12.060.0012), per la violazione per la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per non aver l'A.S.D. da lui presieduta, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma dovuta di € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) a titolo di premio di compensazione per effetto del tesseramento dell'atleta Scafidi Annalaura.***



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 09.07.2025 inviato alla Procura Federale dall'A.S.D. Pool Volley, con il quale lamentava il mancato pagamento da parte dell'A.S.D. Volley Clodia Femminile del premio di compensazione, spettante ex art. 61 R.A.T., per il tesseramento dell'atleta Scafidi Annalaura (matr. 3175092), a seguito di svincolo.

La Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio del 22.07.2025, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota del 23.07.2025 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della A.S.D. Pool Volley, a titolo di premio di compensazione, era pari ad € 1.850,00.

Acquisita la detta nota, con atto del 29.07.2025 la Procura Federale concludeva le indagini e procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto del 09.09.2025 (REG. N. 7/2025-2026), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 10 Novembre 2025.

All'udienza del 10 Novembre 2025 si è collegato per la Procura Federale l'Avv. Fulvia Finotti, quale Sostituto Procuratore, che ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 900,00 per la società incolpata e della squalifica di 3 (tre) mesi per il Presidente di quest'ultima;

Nessuno è comparso per la società A.S.D Volley Clodia Femminile e per il relativo Presidente Sig. Pavan Gabriele.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

A seguito dello svincolo e del tesseramento dell'atleta Scafidi Annalaura, a mezzo comunicazione Pec del 27.11.2024 l'A.S.D. Pool Volley ha chiesto, nei termini di legge, all'A.S.D. Volley Clodia Femminile il pagamento in proprio favore del premio di compensazione maturato, senza, però, alcun esito. Ad oggi non vi è, infatti, prova del relativo pagamento, quanto meno in relazione alla prima rata. Il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento ha confermato le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della A.S.D. Pool Volley, a titolo di premio di compensazione, è pari ad € 1.850,00.



La violazione della normativa in questione, pertanto, sussiste, non avendo la società A.S.D Volley Clodia Femminile provveduto al pagamento della prima rata del premio di compensazione entro il termine di 5 mesi dal tesseramento, così come stabilito dall' art. 61, comma 4 R.A.T.

La mancata difesa degli incolpati, sia nella fase istruttoria espletata dalla Procura Federale, sia nel presente giudizio, avvalora gli addebiti disciplinari loro mossi.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. **Pavan Gabriele**, quale Presidente p. t. della società A.S.D Volley Clodia Femminile, per 3 (tre) mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la multa pari all'importo di € 900,00 (novecento/00) a carico della società A.S.D Volley Clodia Femminile, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Roma, addì 10 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Novembre 2025